Sentenza n. 219/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 37765 del registro di segreteria, proposto da XX (C.F. XX), nato a XX (BR) il XX, difeso e rappresentato dall'Avv. Luigi Parenti (C.F. PRNLGU61D17H501R - luigiparenti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Virgilio 8

CONTRO

- INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

PER L'ACCERTAMENTO

del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico secondo la corretta applicazione dell'aliquota pensionabile in quota retributiva del 44% *ex* art. 54 D.P.R. n.1092/1973, in luogo di quella erroneamente attribuita al pari del personale civile del 35%, per i militari posti in quiescenza con il sistema di calcolo misto e con un'anzianità di servizio utile pari ad almeno 15 anni (arruolati XX - XX personale Forze di Polizia)

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

al pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento dei propri diritti con ogni accessorio di legge

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITO l'Avv. Fabiola Leone, per l'INPS, all'udienza del 23 settembre 2025, assente parte ricorrente.

FATTO

Il ricorrente ha riassunto il giudizio già proposto innanzi alla Sezione giurisdizionale laziale in data XX a seguito di declinatoria di competenza a favore di questa Sezione territoriale pronunciata con ordinanza n.177 del 13 novembre 2024.

Dopo aver richiamato diverse pronunce delle sezioni regionali che hanno riconosciuto ex art. 54 del d.p.r. 1092/1973 l'applicazione dell'aliquota del 44% in luogo di quella del 35 % per il personale posto in quiescenza con il sistema di calcolo misto, ha evidenziato di essersi arurolato il XX ed è andato in pensione il XX (pag.4 del ricorso) , lamentando la mancata applicazione dell'art.54 suddetto relativamente al calcolo della propria quota retributiva di pensione.

Dopo aver evidenziato di aver formulato inutilmente domanda amministrativa, si è rivolto a questo Giudice contestando il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dei benefici di legge invocati, ritenendo, inoltre, che la disciplina trovi applicazione anche al personale della Polizia di Stato.

Si è costituita l'INPS evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto da ricorrente il predetto è titolare quale ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, di pensione gestione ex INPDAP con iscrizione n. XX con decorrenza dal XX.

Essendo il ricorrente cessato dal servizio dal XX, la summenzionata pensione non ricadrebbe nel regime misto.

Ha insistito, quindi, per l'infondatezza del ricorso.

A seguito di acquisizione del fascicolo processuale dalla Sezione giurisdizionale Lazio, all'udienza del 23 settembre 2025, assente parte ricorrente, la difesa dell'INPS ha insistito per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso è palesemente infondato.

Al riguardo appare sufficiente evidenziare che, sulla scorta di quanto prodotto in atti dalla difesa previdenziale, risulta chiaramente che il ricorso è basato su erronee considerazioni sia in ordine al servizio prestato dal ricorrente, sia in ordine all'anzianità di servizio prestata.

Il ricorrente non risulta essere stato collocato in pensione nel 2013 e, addirittura risulta aver concluso la propria carriera lavorativa nel 1984, in data di gran lunga antecedente quella indicata in ricorso.

Ne deriva che il diritto vantato non trova alcun riscontro negli atti processuali, tenuto anche conto del fatto che il ricorrente risulta essere titolare di pensione in regime retributivo pieno.

Del tutto inconferenti, quindi, sono le considerazioni formulate in ordine all'applicazione della disciplina al regime misto, nonché all'ipotetica estensione della norma al personale di polizia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti dell'INPS che liquida in €. 1.500,00

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

*F.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 01/10/2025

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 01/10/2025 Il Giudice monocratico

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

*F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed

aventi causa.

Bari, 01/10/2025

L’Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*